



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA - Sezione penale

COMPOSIZIONE COLLEGALE

composta da:

Dott. Claudio Marassi	Presidente
Dott. Giorgio Bertola	Giudice
Dott. Sara Ballarin	Giudice

alla pubblica udienza del **21 novembre 2012** ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato il libero presente a libero presente residente in

Difeso da Avv.to Alessandro Luciano del Foro di Padova di fiducia

IMPUTATO

Per i reati p. e p. dagli artt. 81 c. 2 CP, 609 Bis CP perché, con più azioni distinte ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni importunava all'interno della sua abitazione assunta quale domestica facendole proposte sessuali indi una volta nonostante il diniego della persona offesa l'abbracciava, la faceva cadere sul letto, indi la teneva ferma sicché la stessa non riusciva a muoversi vista anche la differente stazza fisica, la baciava, la toccava su tutto il corpo, la leccava sui seni e sulla vagina, e costringeva la stessa a subire violenza sessuale introducendo un fallo di lattice a forma di pene nella vagina (il tutto per un'ora e mezza); indi successivamente e nella terza occasione in cui si recava nella sua abitazione a svolgere attività lavorativa, seguiva la stessa fino alla camera da letto, chiudeva la porta a chiave dicendo "dai facciamolo" e avverso il diniego poneva in essere condotte similari alle condotte precedenti spogliando la persona offesa ed egli stesso indi usava violenza penetrandola col fallo in lattice in vagina e poi, dopo averla girata la penetrava col suo organo nell'ano ed eiaculando all'interno, così abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della parte offesa.

N. <u>2569/12</u>	Reg. Sent.
N. 2403/11	R G. Trib. Col.
N. 1191/11	R.G.N.R.
Data del deposito 28 NOV. 2012	
IL CANCELLIERE <i>Dott.ssa Marina Zappalà</i>	
Data di irrevocabilità	
N.	Reg. Esec.
N.	Camp. pen.
Redatta scheda il	

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 29/09/2011, all'esito dell'udienza preliminare alla presenza dell'imputato, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova disponeva il rinvio a giudizio di _____ per rispondere dei reati meglio specificati in rubrica.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale, si procedeva all'audizione dei testi _____ (persona offesa),

Trovò _____ (consulente difesa) oltre all'esame dell'imputato

Esaurita l'attività istruttoria, le parti concludevano come risulta riportato in epigrafe ed il Tribunale emanava la seguente sentenza.

Gli esiti del processo comprovano la non colpevolezza del _____ come da imputazione in atti.

Va in particolare valorizzato che con querela sporta in data 31 gennaio 2011, acquisita agli atti con il consenso delle parti, _____ si è recata presso la stazione dei Carabinieri di _____ per esporre i fatti di violenza sessuale di cui sarebbe stata vittima.

Come ha avuto modo di confermare anche nel corso della sua deposizione, all'udienza del 26 settembre 2012, la _____ riferisce di essere stata messa in contatto con l'imputato da un comune amico, _____, perché ella aveva necessità di trovare un'occupazione visto il momento di difficoltà della sua famiglia e l'imputato cercava una signora che lo aiutasse nelle faccende domestiche. Le parti, a dire della persona offesa, ebbero tre incontri.

Nel corso del primo stabilirono la tipologia di attività e la retribuzione.

La seconda volta la signora _____ si recò presso l'abitazione del _____ e mentre stava facendo le pulizie, l'imputato le avrebbe offerto di aiutarla a rifare il letto al piano superiore dell'abitazione.

Arrivati in camera da letto, chiusa la porta a chiave l'imputato l'avrebbe presa con la forza, spingendola sul letto ed iniziando, nel mentre che la teneva ferma, a spogliarla e a toccarla nelle parti intime ed a leccarla.

L'avrebbe inoltre penetrata, nell'ano e nella vagina, con un fallo di gomma, pur dichiarando di non averlo visto e quindi di non ricordarne colore o altro.

Ella, frastornata dalla reazione improvvisa e a causa delle sue patologie di asma e ansia, non avrebbe opposto alcuna resistenza, non avrebbe urlato, e sarebbe stata immobile a subire passivamente la violenza (... che mi teneva praticamente ferma querela 31/01/2011 pag. 1 riga 28).

La persona offesa ricorda che per tutta la durata della violenza, un'ora e mezza, l'imputato non avrebbe avuto alcuna erezione.

Va fin da subito rilevato il primo elemento di inverosimiglianza: l'imputato si presenta come un signore di mezza età, in evidente sovrappeso, che difficilmente appare essere

dotato della necessaria prestanza fisica per porre in essere una manovra che avrebbe comportato da un lato trattenere la persona offesa sul letto contro la sua volontà, come dichiarato in querela, toglierle le scarpe ed i vestiti in genere.

Tale attività, a prescindere dalle lamentate patologie di cui l'imputato si è dichiarato affetto, appare incompatibile con la ricostruzione effettuata dalla persona offesa anche perché, avendo ella dichiarato di essere rimasta praticamente ferma a causa delle sue patologie, manca la prova agli atti che ella abbia manifestato un chiaro dissenso al rapporto con l'imputato.

Non va sottaciuto che in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, appare essere determinate la rappresentazione che dell'evento si è fatto l'imputato il quale, a fronte di un comportamento passivo, appare essersi legittimamente rappresentato che la [redacted] non disdegnasse il rapporto.

Non rilevanti appaiono le patologie dichiarate dalla persona offesa di asma ed ansia astrattamente non pertinenti nell'ottica di opporsi ad una violenza anche in relazione al fatto che l'allegazione di tali patologie, alla luce delle dichiarazioni emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale da parte del medico di famiglia che rilasciò quel certificato, non appaiono essere il frutto di un giudizio approfondito. Le dichiarazioni della persona offesa effettuate in querela, laddove riferisce di non aver opposto resistenza a causa del suo stato psicofisico, trovano indiretta conferma nel quadro clinico da cui pare essere affetto l'imputato, come si evince dal certificato del 27/03/2011 rilasciato dal dott. [redacted] (doc. prodotto all'udienza del 31/10/2012 dalla difesa aff. 113) da cui risulta che l'imputato è soggetto gravato da un quadro clinico gravemente compromesso a livello vertebrale.

Solo a fronte di una non viva opposizione è compatibile che l'imputato sia riuscito a portare a termine il rapporto sessuale con l'ausilio del fallo di lattice.

Dopo l'evento tra le parti intervenne uno scambio di comunicazioni, come dichiarato dalle parti, e quindi la persona offesa si recò, quindici giorni dopo il secondo incontro, una terza volta per fare le pulizie a casa del

Nel corso di quella mattina, al pari dell'altra volta, quando la [redacted] si recò in camera da letto per fare le pulizie, giunse il [redacted] che chiuse dietro di sé la porta della stanza.

A questo punto la [redacted] con dichiarazione resa anche nel corso del dibattimento, si spogliò essa stessa e si consumò quindi il secondo rapporto sessuale.

Appare al collegio di chiara evidenza che se il [redacted] possa essere legittimamente caduto in equivoco in ordine alla reale volontà della persona offesa nel corso del primo episodio, in questo caso egli abbia tratto la chiara conferma che la [redacted] fosse completamente consenziente al rapporto sessuale avendogli chiaramente manifestato, per *facta concludentia*, la propria conforme volontà.

D'altronde la tesi difensiva della parte civile per cui la situazione economica della famiglia della persona offesa, sposata con il marito imbianchino che attraversava in quel momento una grave crisi nella sua attività professionale e con quattro figli, era tale per cui, pur essendo stata violentata per un'ora e mezza, ella accettò comunque di ritornare a lavorare presso l'imputato, a distanza di quindici giorni, non potendo fare a meno

della retribuzione di trenta euro promessa dall'imputato, non ha alcun elemento di verosimiglianza.

Va inoltre osservato che, alla luce dei tabulati telefonici tra le utenze cellulari delle parti, emerge che tra il [] e la [] siano intercorsi una settantina di contatti telefonici, soprattutto sms, e non i soli due sms che la [] ha prodotto in sede di querela.

Dall'analisi del traffico telefonico si evince dunque che tra le parti vi sia stata una fitta serie di comunicazioni che presuppongono all'evidenza uno scambio di battute che sintetizzare nei due sms riprodotti in querela appare veramente riduttivo.

Se la persona offesa avesse prodotto tutto il "carteggio" avuto con l'imputato forse si sarebbero anche potuti chiarire alcuni passaggi dei fatti rimasti non chiariti e sicuramente anche gli sms prodotti in sede di querela avrebbero potuto essere letti nel complesso di una comunicazione fatta di una settantina di contatti e non di due soli sms che appaiono manifestamente inseriti in un colloquio più ampio.

L'imputato si è sottoposto all'esame delle parti.

Va preliminarmente ricordato che l'imputato, nel rendere l'esame è totalmente libero di dire quello che crede. Così come è libero di dire la verità o mentire senza il timore di alcuna conseguenza.

Le dichiarazioni dell'imputato, secondo il quale sarebbe stata la [] a fare tutto, appaiono davvero poco credibili.

Va inoltre dato atto che l'imputato, nel corso del suo esame è apparso particolarmente confuso nel riferire la sua versione dei fatti tanto che il suo stesso difensore che lo stava interrogando, dovette più volte intervenire per riportarlo all'ordine ed invitarlo a esporre chiaramente i fatti.

L'imputato ha quindi ritenuto di difendersi riferendo una versione che appare altamente inverosimile.

L'unica considerazione che il Collegio ritiene di valorizzare, è quella già prima esposta in relazione alla percezione soggettiva che l'imputato abbia avuto in ordine al reale dissenso espresso dalla persona offesa.

A fronte del suo mancato esplicito dissenso in occasione del primo evento, dove ella ha più volte ribadito che era "bloccata", e a fronte della condotta tenuta in occasione del secondo evento, laddove la stessa persona offesa si è volontariamente spogliata senza che neppure il [] glielo avesse chiesto ma solo al chiudere la porta della camera, tali comportamenti avrebbero sicuramente indotto anche l'uomo medio che la reale volontà della [] era incompatibile con una manifesta ed esplicita volontà contraria al rapporto sessuale.

Lo svolgersi dei fatti così come sono emersi nel corso del dibattimento, inducono il Collegio a ritenere non provata la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti per mancanza dell'elemento soggettivo, quantomeno a mente del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., e per questo l'imputato va assolto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in trenta giorni.

Padova li 16/11/2012

IL CANCELLIERE
Dot.ssa *Luciana Zappalà*

Il Presidente

- dott. Claudio Marassi -

Il Giudice Rel.

- dott. Giorgio Bertola -

TRIBUNALE DI PADOVA
Cancelleria Penale del Dibattimento

Annotazioni alla sentenza N. 2569/12 Reg. Sent.

Sentenza depositata il 28 NOV. 2012	
Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere IL CANCELLIERE <i>Dott.ssa Sabina Zappalà</i>	
Si attesta che nel procedimento relativo alla presente sentenza l'imputato non ha sofferto custodia cautelare, né altre misure afflittive. Padova, il 23 NOV. 2012	
Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO <i>Marilena Santi</i>	
Estratto Sentenza Contumaciale notificato all'imputato in data _____	
Comunicata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ex art. 585 C.P.P. e 84 Disp.Att. CPP il _____ con Mod. 28 n. _____	
Sentenza non impugnata e passata in giudicato in data _____	
Il Funzionario Giudiziario / Cancelliere	
Numero Registro Esecuzione: _____	
Scheda redatta il _____	
Numero Mod. 3/A/SG: _____ (Registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito)	

TRIBUNALE DI PADOVA

Riscossi diritti € 2,66.....
mediante marche da bollo per

n. 1..... copie e certificati

Padova, 20 DIC. 2012

Il Cancelliere

